



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro

DECRETO COMPARIZIONE PARTI
R.G. n. 1265/2022

Il Giudice,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.,

rilevato che la ricorrente ha chiesto che, esaminati gli atti e valutata la sussistenza dei presupposti dell'urgenza, il Giudice provveda con decreto *inaudita altera parte*,

rilevato che l'art. 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c. prevede che: «*Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto*»,

ritenuto che, secondo quanto previsto dall'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza del «*fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile*» e che l'accertamento delle delineate condizioni assume particolare pregnanza qualora venga richiesto che il provvedimento cautelare sia adottato con decreto: tale provvedimento presuppone invero che il requisito dell'urgenza prospetti una connotazione particolare e più accentuata, tale che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento,

ritenuto che nella fattispecie non sia stata allegata alcuna situazione in tal senso, essendo la richiesta di provvedimento *inaudita altera parte* collegata alla mera situazione di urgenza insita nello stesso procedimento cautelare, senza che sussista alcuna ulteriore ragione per adottare provvedimenti in assenza di contraddittorio, in quanto una decisione successiva all'instaurazione del contraddittorio non pregiudicherebbe l'efficacia di un eventuale provvedimento di accoglimento favorevole cui l'Amministrazione sarebbe in ogni caso tenuta a conformarsi,

P.Q.M.



rigetta la richiesta di provvedere con decreto *inaudita altera parte*,
tenuto conto delle tabelle feriali,

FISSA

l'udienza al 31 agosto 2022, alle ore 9.30,

MANDA

alla ricorrente per la notifica alla parte convenuta entro il 15 luglio 2022.

Invita la parte convenuta a costituirsi dieci giorni prima dell'udienza.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del MIUR;

considerato l'elevato numero dei soggetti destinatari della notifica;

visto l'art. 151 c.p.c.;

autorizza parte ricorrente alla notifica nei confronti dei docenti controinteressati mediante inserimento, entro il 15 luglio 2022, del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente del presente provvedimento.

Visto l'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato il termine di vigenza delle disposizioni contenute nell'art. 221 della l. 17 luglio 2020, n. 77 fino al 31 dicembre 2022;

DISPONE lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, attraverso lo scambio ed il deposito telematico entro 5 giorni prima dell'udienza di brevi note di udienza;

AVVISA che il giorno dell'udienza virtuale fissata, il Giudice, preso atto delle deduzioni delle parti, si ritirerà in camera di consiglio e adotterà i provvedimenti opportuni e conseguenti o pronuncerà la sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;

INVITA i procuratori delle parti a redigere le note di trattazione scritta nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza.

Civitavecchia, 1 luglio 2022

IL GIUDICE

